

**CONVENZIONE TRA “PEDEMONTANA SOCIALE”
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE**

E

**L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA-OCCIDENTALE
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA ABITATIVA TEM-
PORANEA MASCHILE “LA CASA SUL FIUME”**

PREMESSO CHE:

- “Pedemontana sociale”, Azienda territoriale per i servizi alla persona, soggetta alla direzione e coordinamento dell’Unione Pedemontana Parmense (d’ora in avanti per brevità Pedemontana Sociale) ha come finalità la progettazione, l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla persona e alla famiglia;
- l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (d’ora in avanti per brevità Ente Parchi) ha recuperato con apposito finanziamento sul PSR Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” una porzione del complesso della Corte di Giarola: immobile ex caseificio;
- L’Ente Parchi, è proprietario di un immobile (appartamento) di nuova ristrutturazione, posto all’interno del complesso denominato “Corte di Giarola” nel Comune di Collecchio;
- Pedemontana Sociale ed Ente Parchi intendono valorizzare questa struttura (appartamento), destinandolo alla realizzazione di un progetto/servizio in favore di persone adulte in situazione di fragilità socio- economica ed abitativa;
- I documenti allegati (dal n. 1 al n. 3) sono parte integrante della presente convenzione.

TRA

l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale (CF/PIVA 02635070341), avente sede a Langhirano in piazza G. Ferrari n. 5, qui rappresentato dal dott. Delio Folzani, nato/a a Parma l’11/11/1957, in qualità di Direttore Generale,

E

l’Azienda territoriale per i Servizi alla Persona “Pedemontana Sociale” (P. Iva 02468280348), (CCIAA 241096), avente sede a Collecchio (PR) in piazza Fraternità n. 4, qui rappresentata dal dott. Adriano Temporini, nato a Parma il 19/02/1969, in qualità di Direttore Generale;

si stipula quanto segue

Art. 1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione concerne la concessione in locazione a Pedemontana Sociale, da parte dell’Ente Parchi, dell’unità immobiliare posta al primo piano dell’edificio censito al Foglio 32 mappale 31, denominato ex caseificio, sito nel lato nord della Corte di Giarola e avente accesso da Strada Rio Scodogna, composta di n. 4 vani, oltre a 3 servizi e 1 locale deposito.

La suddetta locazione sarà regolata da apposito contratto stipulato ai sensi di legge, allegato in bozza alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1).

La risorsa alloggiativa in narrazione sarà utilizzata da Pedemontana Sociale per la realizzazione del progetto “La Casa sul Fiume” destinato all’accoglienza residenziale temporanea di persone adulte (uomini), in condizione di fragilità abitativa/sociale ed economica, in carico al servizio sociale territoriale, nelle modalità meglio descritte nella documentazione allegata, quale sua parte integrante e sostanziale (cfr. allegato 2).

Art. 2. Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata corrispondente a quella prevista dal contratto di locazione in allegato 1.

Art. 3: Vincolo di validità e risoluzione anticipata

La validità della presente convenzione, analogamente a quanto previsto dal contratto di locazione di cui alla bozza in allegato 1, risulta vincolata alla realizzazione, da parte di Pedemontana Sociale, del servizio di accoglienza residenziale temporanea in favore di persone adulte (uomini), in condizione di fragilità abitativa/sociale ed economica, come da progetto in allegato 2, fatto salvo diverso ed eventuale accordo formale tra le parti.

Il presente contratto potrà altresì essere risolto prima della naturale scadenza:

- nel momento in cui l'Azienda Pedemontana Sociale ritenga di non avere più necessità della risorsa alloggiativa correlata nell'ambito dei propri servizi; il recesso dovrà essere formalizzato all'ente comodante mezzo PEC, almeno 12 mesi prima del rilascio dell'immobile;
- qualora l'Ente Parchi Emilia Occidentale ritenga di avere necessità di rientrare in possesso dell'immobile correlato; il recesso dovrà, anche in questo caso, essere formalizzato all'ente comodatario a mezzo PEC e con un preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 4. Obblighi di Pedemontana Sociale

Pedemontana Sociale si impegna:

- a rispettare quanto contenuto e previsto nel contratto di locazione di cui alla bozza in allegato 1, nonché ad adibire l'immobile oggetto della locazione all'accoglienza abitativa temporanea di uomini adulti in situazione di fragilità socio- economica, come meglio descritto all'allegato 2;
- alla predisposizione e conseguente adozione, per le suddette finalità, di un apposito "contratto di convivenza" (come da modello in allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione), sottoscritto dal personale delegato dal Servizio Sociale professionale di Pedemontana Sociale e gli ospiti dell'appartamento, ed utile a disciplinare la Vita Comunitaria all'interno della struttura;
- a garantire costante supervisione e controllo della gestione dell'appartamento al fine di verificare la corretta conduzione dello stesso da parte degli assegnatari nel rispetto del citato "contratto di convivenza". Tali funzioni saranno garantite per il tramite di accessi programmati e/o secondo opportunità, da parte di figure professionali preposte, di norma nelle ore diurne, in numero minimo di n. 3 interventi settimanali.
- a segnalare all'Ente Parchi eventuali non conformità in relazione a quanto stabilito nel "contratto di convivenza", nonché nella presente convenzione e nel contratto di locazione in allegato 1;
- all'attuazione di modelli di comportamento eco-sostenibili (a titolo esemplificativo: utilizzo di prodotti di consumo "ecologici", poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi idrici, energetici, raccolta differenziata dei rifiuti ecc.)
- alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C. per la copertura dei rischi connessi alla conduzione della struttura; copia della polizza dovrà essere inviata all'Ente Parchi prima dell'avvio del Progetto in narrazione;
- alla pulizia della struttura, anche per il tramite degli ospiti assegnatari.

Art. 5. Obblighi del dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

L'Ente Parchi si impegna:

- alla cessione in locazione a Pedemontana Sociale, come da bozza di contatto in allegato 1, dell'immobile di cui all'art.1;
- a gestire le modalità di utilizzo ed accesso delle aree destinate ad uso comune ed a informare i fruitori delle suddette aree ed il personale dell'Ente circa il comportamento da tenere nelle stesse in modo da non arrecare danno agli spazi destinati a Pedemontana Sociale;
- a segnalare a Pedemontana Sociale eventuali non conformità in relazione a quanto disciplinato nel "contratto di convivenza" e nella presente Convenzione.

Art. 6. Tirocini formativi

Pedemontana Sociale ed Ente Parchi si impegnano, nell'ambito del progetto di accoglienza di cui alla presente convenzione, a valutare possibili sinergie e collaborazioni finalizzate all'attivazione di Tirocini Formativi in favore degli ospiti della struttura, da realizzarsi nelle aree gestite da Ente Parchi.

Art. 7. Controversie

Per qualsiasi controversia che insorga nell'applicazione della presente convenzione si conviene essere esclusivamente competente il Foro di Parma.

Le parti a tutti gli effetti di legge eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- l'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona "Pedemontana Sociale" (P. Iva 02468280348), (CCIAA 241096), presso la sede legale a Collecchio (PR) in piazza Fraternità n. 4:
- EGPB-Emilia Occidentale presso la sede legale in Piazza Ferrari n. 5 – Langhirano (PR).

Art. 8. Tutela della riservatezza

Le parti contraenti garantiscono l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, per quanto riguarda tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Il Titolare del trattamento (Azienda Pedemontana Sociale) provvederà in tal senso a formalizzare la nomina del Responsabile del trattamento in seno alla parte contraente (Ente Parchi Emilia Occidentale), nella persona del legale rappresentante.

Art. 9. Registrazione e norme transitorie e finali.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986.

Le spese del presente atto, sia inerenti che conseguenti ivi compresa la registrazione, sono a completo carico di Pedemontana Sociale come sopra costituito.

Le parti della presente convenzione dichiarano di accettare senza eccezioni o riserva alcuna tutte le condizioni sopra descritte.

Il Direttore Ente Parchi
Dr. Delio Folzani

Il Direttore Pedemontana Sociale
Dott. Adriano Temporini